




Credito Emiliano SpA

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2010

**NOMINA DEL
COLLEGIO SINDACALE**

**Lista presentata dal Socio di Maggioranza
CREDITO EMILIANO HOLDING SpA**

- 1. Dott. Gianni Tanturli – Presidente del Collegio Sindacale;**
- 2. Dott. Giulio Morandi – Sindaco Effettivo;**
- 3. Dott. Maurizio Bergomi – Sindaco Effettivo;**
- 4. Dott. Vittorio Guidetti – Sindaco Supplente;**
- 5. Dott. Tiziano Scalabrini – Sindaco Supplente;**



CREDEMHOLDING SpA
Capitale interamente versato euro 49.436.553
Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 00168990356 - P. IVA 00134250356
Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it

Spettabile
Credito Emiliano SpA
Via Emilia San Pietro, 4
42121 Reggio Emilia (RE)

Reggio Emilia, 15 aprile 2010

Oggetto: Lista per la nomina di membri del Collegio Sindacale

In relazione all'Assemblea Ordinaria convocata da codesta spettabile Società per il giorno 30 aprile 2010 per deliberare, tra gli altri, il punto 2 all'ordine del giorno ("Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010, 2011 e 2012. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi emolumenti"), con la presente, la Società scrivente, in proprio, quale azionista per n. 255.522.369 azioni (pari al 76,87% del capitale sociale), deposita in data odierna, ai sensi degli artt. 144-sexies del Regolamento Emittenti e 27.1 dello Statuto sociale vigente di codesta Società, la lista dei candidati di seguito elencati:

1. Dott. Gianni Tanturli – Presidente del Collegio Sindacale;
2. Dott. Giulio Morandi – Sindaco Effettivo;
3. Dott. Maurizio Bergomi – Sindaco Effettivo;
4. Dott. Vittorio Guidetti – Sindaco Supplente;
5. Dott. Tiziano Scalabrini – Sindaco Supplente.

A tal fine, si depositano, allegati alla presente, i seguenti documenti:

- Copia del biglietto di ammissione all'Assemblea;
- dichiarazioni di accettazione della candidatura;
- curricula vitae dei candidati;
- dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la sussistenza, in capo ai candidati medesimi, dei prescritti requisiti di legge.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

Dr. Giorgio Ferrari

**CREDITO EMILIANO SPA**

Capogruppo del Gruppo bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 332.392.107 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 00766790356 - REA n° 219769
Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658

GRANDI RELAZIONI , li' 2/04/2010
num. COMUNICAZIONE : 39
codice cliente: 63032

Spett.le
CREDITO EMILIANO HOLDING SPA
VIA EMILIA S PIETRO 4
42121 REGGIO EMILIA RE
cod. fiscale : 00168990356

DIPENDENZA DI 46 GRANDI RELAZIONI

Oggetto: COPIA COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24.02.1998, n. 58 e D.Lgs 24.06.1998, n. 213)

La presente COMUNICAZIONE, con efficacia dal 30/04/2010 al 3/05/2010, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i sotto elencati strumenti finanziari, e viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E/O STRAORDINARIA

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
IT0003121677	CREDEM SPA	255.522.369

L'assemblea ORDINARIA della societa' CREDITO EMILIANO SPA si terra':
- in prima convocazione alle ore 17:00 del 30/04/2010,
in via VIA EMILIA SAN PIETRO 4 a REGGIO EMILIA
- in seconda convocazione alle ore 17:00 del 3/05/2010,
in via VIA EMILIA SAN PIETRO 4 a REGGIO EMILIA

Su detti strumenti finanziari risultano le annotazioni:

L'intermediario
CREDITO EMILIANO SPA
Dipendenza di GRANDI RELAZIONI

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor e' delegato a rappresentarmi/ci per
l'esercizio del diritto di voto.
data firma

Copia per l'azionista


Gianni Tanturli
Via Ramusani, 5
Reggio Emilia

Spett.le
Credito Emiliano SpA
Via Emilia San Pietro, 4
42121 - Reggio Emilia

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale

Il sottoscritto Gianni Tanturli, nato a Reggio Emilia il 19 luglio 1964, residente in Reggio Emilia, Via Ramusani n. 5, codice fiscale TNTGNN64L19H223Q, dichiara di accettare la candidatura alla nomina di Presidente del Collegio Sindacale di codesta Società e, a tal fine, dichiara di possedere tutti i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla legge per l'assunzione della carica.

Reggio Emilia, 12.04.2010

Gianni Tanturli



Giulio Morandi
Via Conventino, 3
Correggio (RE)

Spett.le
Credito Emiliano SpA
Via Emilia San Pietro, 4
42121 - Reggio Emilia

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo

Il sottoscritto Giulio Morandi, nato a Correggio (RE) il 21 febbraio 1973, residente in Correggio (RE), Via Conventino n. 3 codice fiscale MRNGLI73B21D037P, dichiara di accettare la candidatura alla nomina di Sindaco Effettivo di codesta Società e, a tal fine, dichiara di possedere tutti i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla legge per l'assunzione della carica.

Reggio Emilia, 12.04.2010

Giulio Morandi


Maurizio Bergomi
Via Risorgimento, 38
Reggio Emilia

Spett.le
Credito Emiliano SpA
Via Emilia San Pietro, 4
42121 - Reggio Emilia

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo

Il sottoscritto Maurizio Bergomi, nato a Reggio Emilia il 19 gennaio 1957, residente in Reggio Emilia, Via Risorgimento n. 30, codice fiscale BRGMRZ57A19H223L, dichiara di accettare la candidatura alla nomina di Sindaco Effettivo di codesta Società e, a tal fine, dichiara di possedere tutti i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla legge per l'assunzione della carica.

Reggio Emilia, 12.04.2010

Maurizio Bergomi




Vittorio Guidetti
Via S. Antonio, 2
Bibbiano (RE)

Spett.le
Credito Emiliano SpA
Via Emilia San Pietro, 4
42121 - Reggio Emilia

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente

Il sottoscritto Vittorio Guidetti, nato a Reggio Emilia il 16 aprile 1949, residente in Bibbiano (RE), Via S. Antonio n. 2 codice fiscale GDTVTR49D16H223Q, dichiara di accettare la candidatura alla nomina di Sindaco Supplente di codesta Società e, a tal fine, dichiara di possedere tutti i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla legge per l'assunzione della carica.

Reggio Emilia, 12.04.2010

Vittorio Guidetti


Tiziano Scalabrini

Via Sirotti, 8
Reggio Emilia

Spett.le
Credito Emiliano SpA
Via Emilia San Pietro, 4
42121 - Reggio Emilia

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente

Il sottoscritto Tiziano Scalabrini, nato a Scandiano (RE) il 18 marzo 1956, residente in Reggio Emilia, Via Sirotti n. 8 codice fiscale SCLTZN56C18I496C, dichiara di accettare la candidatura alla nomina di Sindaco Supplente di codesta Società e, a tal fine, dichiara di possedere tutti i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla legge per l'assunzione della carica.

Reggio Emilia, 12.04.2010

Tiziano Scalabrini


Gianni Tanturli
nato a Reggio Emilia
il 19.07.1964
residente a Reggio Emilia
Via G. Ramusani 5
C.F. TNT.GNN.64L19.H223Q

Tel. Uff. 0522-233911
Fax 0522-233913
e-mail: gianni.tanturli@emiliatax.it

Credito Emiliano S.P.A
Via Emilia S. Pietro 4
42121 Reggio Emilia

Curriculum vitae in sintesi:

Studi e titoli:

- luglio 1983, diploma di Geometra conseguito presso Istituto Tecnico Statale "A. Secchi" di Reggio Emilia. Voto 58/60-;
- 14.4.1988, laurea in Economia e Commercio presso Università di Modena. Voto 110/100 L.;
- marzo 1991, abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista presso la facoltà di economia e commercio di Modena;
- maggio 1991, iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti di Reggio Emilia;


Esperienze di lavoro:

- dal 10.3.1990 al 31.5.1991: rapporto di lavoro dipendente presso l'allora Banco San Geminiano e San Prospero,
- dal 01.09.1991 al 30.11.1993: dipendente presso società "Sixtema Srl" con sede a Modena (società di consulenza aziendale),
- dal 1.1.1994 esercente libera professione di dottore commercialista presso lo Studio Dr. Enrico Corradi di Reggio Emilia, via Emilia All'Angelo n. 7

- dal 20 dicembre 2000 associato dello Studio Corradi, D'Incà, Riccò, Tagliavini, Zini con sede in Reggio Emilia, via M. Fanti, n. 2
- Principali incarichi professionali nell'ambito delle funzioni di sindaco:
 - Presidente del Collegio sindacale di Credito Emiliano S.p.A. dal 30 aprile 2007,
 - Presidente del Collegio sindacale di Abaxbank S.p.A. dal 27 aprile 2007,
 - Presidente del collegio sindacale di Credem Private Equity S.G.R. S.p.A. dal 28.04.2008
 - Sindaco effettivo di altre società del Gruppo (Credito Emiliano Holding S.p.A, Crea Casa S.p.A., Credem Vita S.p.A.)

Reggio E., 8 aprile '10

Gianni Tanturli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianni Tanturli', written over the printed name.

Correggio, li 09/04/2010

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

- Nato: Correggio (RE) il 21 febbraio 1973;
- Residenza: Correggio (RE), Via Conventino n. 3;
- Stato civile: coniugato, tre figli.

PERCORSO FORMATIVO

- Diploma di ragioniere, indirizzo programmatori, conseguito presso l'Istituto tecnico commerciale L. Einaudi di Correggio con votazione 60/60 (1991);
- Abilitazione alla professione di ragioniere commercialista con iscrizione al n. 340 A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia (1995);
- Iscrizione al Registro Revisori contabili, al n. 76314, con provvedimento del 26/05/1999, pubblicato nella G.U. supplemento n. 45, IV serie speciale, del 08/06/1999;
- Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Modena con tesi in materia di principi contabili e bilancio di esercizio, votazione 110/110 (1998);
- Iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia (n.832/2004).

ESPERIENZE PROFESSIONALI


- Dal 1995 é titolare di uno studio professionale, avviato dal padre, Rag. Morandi Amos, nel 1957 e dallo stesso condotto fino al 1994, avente ad oggetto l'attività di consulenza in materia societaria, contabile, fiscale e del lavoro che ha ottenuto la certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9002;
- Nel corso dell'attività professionale ha eseguito operazioni di

trasferimento di aziende, fusioni, scissioni, conferimenti, riorganizzazioni aziendali, emissione di prestiti obbligazionari e cambiali finanziarie, joint venture, patti parasociali, ecc.;

- Dal 1991 é membro di diversi collegi sindacali di società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative;
- E' amministratore unico di una società di servizi che ha svolto attività fiduciaria fino al 2001 e che attualmente presta servizi in materia di gestione e organizzazione aziendale;
- Ha svolto l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori di un ente locale per sei anni (2003);
- E' membro del Collegio Sindacale di un istituto di credito, di una società di leasing e di una società di gestione del risparmio;
- E' membro del nucleo di valutazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia.

LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza della lingua inglese.



STUDIO
B E R G O M I & A S S O C I A T I
DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI CONTABILI

DOTT. MAURIZIO BERGOMI *
m.bergomi@bergomieassociati.it

DOTT.SSA PATRIZIA FERRARI *
p.ferrari@bergomieassociati.it

DOTT. STEFANO MUSSINI *
s.mussini@bergomieassociati.it

DOTT. MICHELE CORRADINI **
m.corradini@bergomieassociati.it

DOTT. CRISTIAN TAGLIAFERRI **
c.tagliaferri@bergomieassociati.it

REGGIO EMILIA - Via Mazzini n.1

Tel. 0522 / 452673 (5 linee r.a.)
Fax 0522 / 452002

E-Mail: studio@bergomieassociati.it

Web Site: www.bergomieassociati.it

Cod. Fisc./P.Iva 01979190350

Reggio Emilia, 12 aprile 2010

CURRICULUM VITAE

MAURIZIO BERGOMI – DOTTORE COMMERCIALISTA¹ E REVISORE CONTABILE²

Laureato nel 1981 con 110/110 in Economia e Commercio presso l'Università di Modena.

Dal gennaio 2002 è socio fondatore dello Studio BERGOMI & ASSOCIATI, dove continua ad esercitare la professione di Dottore Commercialista iniziata nel 1982.

Svolge attività di consulenza in materia fiscale, societaria e contrattuale a favore di numerose Società, operanti nei settori industriale, commerciale e finanziario.

E' membro del Collegio Sindacale di importanti Società.

Ha svolto incarichi, sia di Consulente Tecnico d'Ufficio, che di Consulente Tecnico di Parte, in materia sia civile che penale.

Ha svolto incarichi di Arbitro in rilevanti vertenze contrattuali.


Ha ricoperto e ricopre tuttora importanti incarichi in procedure concorsuali.

All'interno dello Studio è il referente per le operazioni straordinarie e di M & A.

Ha maturato numerose e rilevanti esperienze in materia di acquisizioni, ristrutturazioni societarie, fusioni, scissioni, trasformazioni, scorpori, curando in modo particolare le specializzazioni nella materia contrattuale ed in quella estimativa (valutazioni d'azienda, valutazioni di progetti di investimento, ecc).

Ha svolto docenze ed ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni e seminari.

(Dott. Maurizio Bergomi)



¹ Iscritto all'Albo degli esercenti la professione di Dottore Commercialista della Provincia di Reggio Emilia (data di iscrizione 30.03.1982; n° iscriz. Iniziale :118, n° iscrizione attuale: 117A)

² Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (N° di iscrizione 5043) con D.M. 12.04.1995, provvedimento pubblicato in G.U. del 21.04.1995 n° 31/bis, IV serie speciale.

Avv. Vittorio Guidetti

Patrocinante in Cassazione – Revisore dei Conti

Piazza della Vittoria, 1 – 42100 Reggio Emilia

Spett.le

CREDITO EMILIANO

Via Emilia San Pietro n. 4

42121 REGGIO EMILIA

Curriculum vitae Avv. Vittorio Guidetti

- nato a Reggio Emilia il 16 aprile 1949;
- residente in Bibbiano (RE) in via Sant'Antonio n. 2;
- titolo di studio: diploma di ragioniere e laurea in giurisprudenza; frequenza a diverso corsi di specializzazione in diritto commerciale e diritto tributario;
- iscritto all'Albo degli Avvocati dal 09/05/1983, iscritto all'Albo degli Avvocati Cassazionisti;
- titolare dello studio associato commerciale e tributario Guidetti – De Nuccio – Iori, con sede in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria 1, in cui esercita l'attività di avvocato in associazione con i dottori commercialisti, iscritti all'Albo di Reggio Emilia, dott. Mario De Nuccio e dott. Massimiliano Iori;
- iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con DM 12/04/1995 in GU n. 31 bis del 21/04/1995

Reggio Emilia, 12 aprile 2010

Avv. Vittorio Guidetti



Curriculum Vitae di

Tiziano Scalabrini
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dati personali

Nato a *Scandiano (RE), il 18 marzo 1956*

Codice Fiscale: *SCLTZN56C18I496C*

Residenza: *Reggio Emilia, Via Giovanni Sirotti, 8*

Studio: *Reggio Emilia, via P. C. Cadoppi 14*
tel: 0522-500611 r.a.
fax: 0522-580440
e-mail: t.scalabrini@scastudio.com

Coniugato con *Maura Rosati, Dottore Commercialista;*

Due figlie: *Marta, 26 anni e Chiara, 23 anni.*

Studi e qualifiche professionali

- 1974 Maturità Scientifica presso Liceo L. Spallanzani di Reggio Emilia;
- 1979 Laurea presso l'Università di Bologna con la tesi "L'economia italiana nel dopoguerra - il caso dell'industria ceramica nel comprensorio Scandiano - Sassuolo"; relatore: Prof. Franco Piro;
- 1982 Abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista con Esame di Stato sostenuto presso l'Università di Bologna (II° sessione 1981); Iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia dal 1° settembre 1982;
- 1984 Iscrizione al Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti (Bando di concorso I° sessione 1993 - D.M. 21.12.84);
- 1995 Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili D.M. 12.04.95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31/Bis del 21.04.1995.

Esperienze Professionali

Ha iniziato l'attività professionale autonoma nel 1980. Nel 1995 ha dato vita allo Studio Bergomi Scalabrini & Associati, e successivamente, il 1° gennaio del 2002, ha fondato lo Studio "Scalabrini Cadoppi e Associati – Dottori Commercialisti e Revisori Contabili", con l'intento di fornire agli imprenditori, alle imprese e alle istituzioni, una consulenza integrata in ambito aziendalistico, fiscale e legale, in un'ottica integrata e innovativa di servizio alle imprese.

Curriculum Vitae di

Tiziano Scalabrini
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

E' stato ed è consulente in materia fiscale, societaria e contrattuale di numerose Società, sia commerciali che industriali, anche multinazionali. Nel corso della propria carriera professionale ha avuto fra l'altro l'occasione di seguire alcune delle più importanti operazioni di merger and acquisition realizzatesi nel territorio, maturando a riguardo un'esperienza particolarmente significativa. Ha ricoperto e ricopre la carica di componente del Collegio Sindacale in diverse Società e di Enti.

Ha ricoperto fra l'altro la carica di Presidente del Collegio Sindacale della "Cassa di Risparmio di Reggio Emilia SpA" dal 1994 al 1996. Nella stessa Banca è stato poi Consigliere di Amministrazione dal 1997 al 1999. Successivamente ha ricoperto, fra l'altro, l'incarico di sindaco effettivo in Fineco SIM SpA, in Fineco Investimenti SGR SpA e in Fineco Leasing SpA.

Ha ricoperto diversi incarichi in procedure concorsuali e giudiziarie presso il Tribunale di Reggio Emilia.

E' stato Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Reggio Emilia dal 1987 al 1993 e ha fatto parte, nello stesso periodo, del Consiglio Nazionale della medesima Unione.

E' stato Docente presso IFOA di Reggio Emilia in materie economico – aziendali. Ha collaborato con l'Università di Modena e Reggio Emilia all'interno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione e dell'Economia, presso cui ha tenuto seminari.

Sia individualmente che assieme ad altri colleghi dello Studio è stato collaboratore editoriale di IPSOA Editore (Milano), presso il quale ha pubblicato diversi articoli in materia di reddito d'impresa e bilancio sulle riviste "Amministrazione e Finanza" e "Pratica Contabile", del cui comitato tecnico-scientifico ha fatto parte; sempre presso IPSOA ha curato diverse voci del "Dizionario di Bilancio e Contabilità" e dell'opera a schede mobili "Contabilità e Bilancio" ed ha pubblicato il volume "Il Costo del Lavoro nell'Impresa". In tempi più recenti, sempre insieme ad altri colleghi dello Studio, ha avviato la collaborazione con "L'Informatore Pirola", edito da Il Sole 24 Ore.


All'interno dello Studio è il referente per le operazioni straordinarie e di merger and acquisition, nonché per i rapporti internazionali.

* * * * *

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 196/2003 (ex art. 10 L. 675/1996)

Reggio Emilia, 12/04/2010

Dott. Tiziano Scalabrini

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Spett.le
CREDITO EMILIANO SPA
Via Emilia S. Pietro, n. 4
42121 REGGIO EMILIA

Il sottoscritto **TANTURLI GIANNI** nato a Reggio Emilia, il 19/07/1964, residente in Reggio Emilia, Via Ramusani, n. 5, codice fiscale TNTGNN64L19H223Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla carica di PRESIDENTE del COLLEGIO SINDACALE di codesta Credito Emiliano S.p.A., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, nonché il Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato la prescritta esperienza complessiva di almeno un quinquennio ed in proposito richiama i requisiti già verificati da codesta società in sede di conferimento del precedente incarico, oltre all'esperienza maturata anche in relazione a quest'ultimo;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con il D.M. del 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21.04.1995.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

Gianni Tanturli



- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- **Quanto al punto A, comma 3, art. 148 TUF:** di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

- **Quanto al punto B, comma 3, art. 148 TUF:**

- 1) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori di Credito Emiliano S.p.A.,
- 2) di non essere amministratore della società controllante, Credemholding SpA, né delle società controllate da Credito Emiliano SpA, né delle società sottoposte a comune controllo;
- 3) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della società controllante Credemholding SpA, né degli Amministratori delle società controllate da Credito Emiliano SpA, né degli Amministratori delle società sottoposte a comune controllo.

- **Quanto al punto C, comma 3, art. 148 TUF:**

- 1) di non essere legato a Credito Emiliano SpA, alla società controllante Credemholding SpA, alle società controllate da Credito Emiliano, alle società sottoposte a comune controllo, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 2) di non essere legato agli Amministratori di Credito Emiliano S.p.A., della società controllante Credemholding SpA, delle società controllate da Credito Emiliano, nonché delle società sottoposte a comune controllo con Credito Emiliano SpA, ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori di Credito Emiliano, di Credemholding SpA, delle società controllate da Credito Emiliano, nonché delle società sottoposte a comune controllo, con Credito Emiliano SpA, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza.

In proposito, fa presente di essere socio dell'Associazione Professionale "Studio Associato Corradi - D'Inca - Riccò - Tagliavini - Zini", tra i cui associati sono presenti soggetti destinatari di incarichi professionali e di amministratore conferiti da società del Gruppo Credito Emiliano - Credem.

In merito all'art. 148, comma 3, lett. c del TUF e alle linee guida dettate da CONSOB con provvedimento DEM/DCL/DSG/8067632 del 17.07.2008, rappresenta che lo statuto dell'Associazione Professionale:


- contempla, tra l'altro, apposite disposizioni statutarie volte a prevedere l'astensione del Dott. Corradi, amministratore di Credito Emiliano, dalla partecipazione ai procedimenti decisionali che possano riguardare il sottoscritto, in merito alle prospettive di avanzamento ovvero all'esclusione dall'associazione;
- esclude la clausola di esclusività dell'opera a favore dello Studio Associato;
- esclude il sottoscritto dalla ripartizione di quella parte del risultato lordo dello Studio Associato che è destinato ad essere distribuita su base convenzionale, a prescindere dalla corrispondenza con l'apporto professionale individuale dei singoli soci.

Lo statuto dello Studio Associato contiene, inoltre, specifiche regole e principi che regolano i rapporti tra i soci (cd. "protocollo di autonomia") a tutela della indipendenza dei professionisti associati, il cui testo viene di seguito riportato:

"Tutti i Soci, consapevoli della possibilità che talune decisioni di competenza degli organi deliberativi dello Studio Associato, nonché talune discussioni ovvero opinioni o dichiarazioni di ciascuno di essi possano involgere argomenti o rapporti rilevanti ai fini dell'applicazione di norme di legge inderogabili, deontologiche o indicazioni e raccomandazioni degli ordini professionali di appartenenza, in funzione di qualifiche,



Fiammi Lamberti



cariche o posizioni giuridiche ricoperte al di fuori dell'Associazione professionale, si obbligano reciprocamente a:

1) in occasione di delibere aventi ad oggetto i rapporti indicati: dichiarare la propria condizione in relazione all'argomento e la carica, funzione o posizione ricoperta e rilevante; astenersi dalla discussione e dalla votazione. In tali casi i rimanenti soci delibereranno a maggioranza, calcolata per teste.

2) astenersi dall'esprimere qualunque opinione possa costituire influenza o condizionamento di altri soci o collaboratori in ordine a detti rapporti.

3) astenersi da qualunque comportamento possa essere astrattamente ritenuto rilevante ai fini della compressione del requisito della indipendenza, in applicazione degli artt. 148 TUF e 2399 c.c.

Il grave inadempimento degli obblighi assunti dai soci sarà sanzionato con la delibera di esclusione dallo Studio Associato, deliberata a maggioranza dei soci diversi da quelli inadempienti".

A tal fine il sottoscritto si impegna fin da ora a comunicare prontamente l'eventuale modifica dello stato di fatto descritto.

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;


- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.


Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.



Il sottoscritto si impegna inoltre a far immediatamente conoscere al Consiglio di Amministrazione della società l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Gianni Zerbini





AUTENTICA DI FIRMA

Io sottoscritto Dott. GIANLUIGI MARTINI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, con sede in Reggio

CERTIFICO


vera ed autografa la firma di cui al foglio allegato, apposta in mia presenza, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane con il mio consenso dal

Comparsente, della cui identità personale e qualifica, io Notaio sono certo, da:

- TANTURLI GIANNI, nato a Reggio Emilia il 19 (diciannove) luglio 1964 (millenovecentosessantaquattro) ed ivi residente in Via Ramusani n.5

da me ammonito sulle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi della normativa vigente- art. 86 D.P.R. 445/2000.

Reggio Emilia, Via Emilia S.Pietro n. 4, li 13 (tredici) aprile 2010 (duemiladieci)





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Spett.le
CREDITO EMILIANO SPA
Via Emilia S. Pietro, n. 4
42121 REGGIO EMILIA

Il sottoscritto **GIULIO MORANDI** nato a Correggio (RE), il 21 febbraio 1973, residente in Correggio, Via Conventino n. 3, codice fiscale MRNGLI73B21D037P, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla carica di SINDACO EFFETTIVO di codesta Credito Emiliano S.p.A., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, nonché il Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162


DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato la prescritta esperienza complessiva di almeno un triennio ed in proposito richiama i requisiti già verificati da codesta società in sede di conferimento del precedente incarico, oltre all'esperienza maturata anche in relazione a quest'ultimo;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con il D.M. del 26.05.1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 08.09.1999.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;



Giulio Morandi

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- **Quanto al punto A, comma 3, art. 148 TUF:** di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

- **Quanto al punto B, comma 3, art. 148 TUF:**


- 1) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori di Credito Emiliano S.p.A.,
- 2) di non essere amministratore della società controllante, Credemholding SpA, né delle società controllate da Credito Emiliano SpA, né delle società sottoposte a comune controllo;
- 3) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della società controllante Credemholding SpA, né degli Amministratori delle società controllate da Credito Emiliano SpA, né degli Amministratori delle società sottoposte a comune controllo.

- **Quanto al punto C, comma 3, art. 148 TUF:**

- 1) di non essere legato a Credito Emiliano SpA, alla società controllante Credemholding SpA, alle società controllate da Credito Emiliano, alle società sottoposte a comune controllo, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 2) di non essere legato agli Amministratori di Credito Emiliano S.p.A., ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori di Credito Emiliano, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 3) di non essere legato agli Amministratori della società controllante Credemholding SpA ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori di Credemholding SpA, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 4) di non essere legato agli Amministratori delle società controllate da Credito Emiliano SpA, ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate da Credito Emiliano SpA, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 5) di non essere legato agli Amministratori delle società sottoposte a comune controllo con Credito Emiliano SpA, ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società sottoposte a comune controllo con Credito Emiliano SpA, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza.

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;




- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.



(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto si impegna inoltre a far immediatamente conoscere al Consiglio di Amministrazione della società l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle situazioni di cui ai precedenti punti.





AUTENTICA DI FIRMA

Io sottoscritto Dott. GIANLUIGI MARTINI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, con sede in Reggio

CERTIFICO


vera ed autografa la firma di cui al foglio allegato, apposta in mia presenza, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane con il mio consenso dal

Comparsente, della cui identità personale e qualifica, io Notaio sono certo, da:

- MORANDI GIULIO, nato a Correggio (RE) il 21 (ventuno) febbraio 1973 (millenovecentosettantatre) ed ivi residente in Via Conventino n.3

da me ammonito sulle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi della normativa vigente- art. 86 D.P.R. 445/2000.

Reggio Emilia, Via Emilia S.Pietro n. 4, li 13 (tredici) aprile 2010 (duemiladieci).



- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- **Quanto al punto A, comma 3, art. 148 TUF:** di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

- **Quanto al punto B, comma 3, art. 148 TUF:**

- 1) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori di Credito Emiliano S.p.A.,
- 2) di non essere amministratore della società controllante, Credemholding SpA, né delle società controllate da Credito Emiliano SpA, né delle società sottoposte a comune controllo;
- 3) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della società controllante Credemholding SpA, né degli Amministratori delle società controllate da Credito Emiliano SpA, né degli Amministratori delle società sottoposte a comune controllo.

- **Quanto al punto C, comma 3, art. 148 TUF:**


- 1) di non essere legato a Credito Emiliano SpA, alla società controllante Credemholding SpA, alle società controllate da Credito Emiliano, alle società sottoposte a comune controllo, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 2) di non essere legato agli Amministratori di Credito Emiliano S.p.A., ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori di Credito Emiliano, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 3) di non essere legato agli Amministratori della società controllante Credemholding SpA ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori di Credemholding SpA, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 4) di non essere legato agli Amministratori delle società controllate da Credito Emiliano SpA, ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate da Credito Emiliano SpA, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 5) di non essere legato agli Amministratori delle società sottoposte a comune controllo con Credito Emiliano SpA, ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società sottoposte a comune controllo con Credito Emiliano SpA, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza.

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;



Handwritten signature




- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.


(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto si impegna inoltre a far immediatamente conoscere al Consiglio di Amministrazione della società l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle situazioni di cui ai precedenti punti.







AUTENTICA DI FIRMA

Io sottoscritto Dott. GIANLUIGI MARTINI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, con sede in Reggiolo

CERTIFICO

vera ed autografa la firma di cui al foglio allegato, apposta in mia presenza, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane con il mio consenso dal Comparsente, della cui identità personale e qualifica, io Notaio sono certo, da:
- BERGOMI MAURIZIO, nato a Reggio Emilia il 19 (diciannove) gennaio 1957 (milenovecentocinquantesette) ed ivi residente in Viale Risorgimento n.38
da me ammonito sulle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi della normativa vigente- art. 86 D.P.R. 445/2000.

Reggio Emilia, Via Emilia S.Pietro n. 4, li 13 (tredici) aprile 2010 (duemiladieci).



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Spett.le
CREDITO EMILIANO SPA
Via Emilia S. Pietro, n. 4
42121 REGGIO EMILIA

Il sottoscritto **VITTORIO GUIDETTI** nato a Reggio Emilia, il 16/04/1949, residente a Bibbiano (RE), Via Sant'Antonio n. 2, codice fiscale GDTVTR49D16H223Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla carica di SINDACO SUPPLENTE di codesta Credito Emiliano S.p.A., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, nonché il Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

DICHIARA


(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato la prescritta esperienza complessiva di almeno un triennio ed in proposito richiama i requisiti già verificati da codesta società in sede di conferimento del precedente incarico;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con il D.M. del 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21.04.1995.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

Vittorio Guidetti



- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- **Quanto al punto A, comma 3, art. 148 TUF:** di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

- **Quanto al punto B, comma 3, art. 148 TUF:**

- 1) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori di Credito Emiliano S.p.A.,
- 2) di non essere amministratore della società controllante, Credemholding SpA, né delle società controllate da Credito Emiliano SpA, né delle società sottoposte a comune controllo;
- 3) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della società controllante Credemholding SpA, né degli Amministratori delle società controllate da Credito Emiliano SpA, né degli Amministratori delle società sottoposte a comune controllo.

- **Quanto al punto C, comma 3, art. 148 TUF:**

- 1) di non essere legato a Credito Emiliano SpA, alla società controllante Credemholding SpA, alle società controllate da Credito Emiliano, alle società sottoposte a comune controllo, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 2) di non essere legato agli Amministratori di Credito Emiliano S.p.A., ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori di Credito Emiliano, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 3) di non essere legato agli Amministratori della società controllante Credemholding SpA ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori di Credemholding SpA, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 4) di non essere legato agli Amministratori delle società controllate da Credito Emiliano SpA, ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate da Credito Emiliano SpA, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 5) di non essere legato agli Amministratori delle società sottoposte a comune controllo con Credito Emiliano SpA, ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società sottoposte a comune controllo con Credito Emiliano SpA, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza.

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

Ullie Follu

[Handwritten signature and stamp]


- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.


(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto si impegna inoltre a far immediatamente conoscere al Consiglio di Amministrazione della società l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle situazioni di cui ai precedenti punti.





AUTENTICA DI FIRMA


Io sottoscritto Dott. GIANLUIGI MARTINI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, con sede in Reggiolo

CERTIFICO

vera ed autografa la firma di cui al foglio allegato, apposta in mia presenza, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane con il mio consenso dal Comparsente, della cui identità personale e qualifica, io Notaio sono certo, da:

- GUIDETTI VITTORIO , nato a Reggio Emilia il 16 (sedici) aprile 1949 (millenovecentoquarantanove) e residente a Bibbiano (RE) in Via Sant'Antonio n. 2/01 da me ammonito sulle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi della normativa vigente- art. 86 D.P.R. 445/2000.

Reggio Emilia, Via Emilia S.Pietro n. 4, li 13 (tredici) aprile 2010 (duemiladieci).





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Spett.le
CREDITO EMILIANO SPA
Via Emilia S. Pietro, n. 4
42121 REGGIO EMILIA

Il sottoscritto **TIZIANO SCALABRINI** nato a Scandiano (RE), il 18/03/1956, residente in Reggio Emilia, Via Giovanni Sirotti n. 8, codice fiscale SCLTZN56C18I496C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla carica di SINDACO SUPPLENTE di codesta Credito Emiliano S.p.A., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, nonché il Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162



DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato la prescritta esperienza complessiva di almeno un triennio ed in proposito richiama i requisiti già verificati da codesta società in sede di conferimento del precedente incarico;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con il D.M. del 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21.04.1995.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

1  

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- **Quanto al punto A, comma 3, art. 148 TUF:** di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

- **Quanto al punto B, comma 3, art. 148 TUF:**


- 1) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori di Credito Emiliano S.p.A.,
- 2) di non essere amministratore della società controllante, Credemholding SpA, né delle società controllate da Credito Emiliano SpA, né delle società sottoposte a comune controllo;
- 3) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della società controllante Credemholding SpA, né degli Amministratori delle società controllate da Credito Emiliano SpA, né degli Amministratori delle società sottoposte a comune controllo.

- **Quanto al punto C, comma 3, art. 148 TUF:**

- 1) di non essere legato a Credito Emiliano SpA, alla società controllante Credemholding SpA, alle società controllate da Credito Emiliano, alle società sottoposte a comune controllo, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 2) di non essere legato agli Amministratori di Credito Emiliano S.p.A., ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori di Credito Emiliano, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 3) di non essere legato agli Amministratori della società controllante Credemholding SpA ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori di Credemholding SpA, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 4) di non essere legato agli Amministratori delle società controllate da Credito Emiliano SpA, ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate da Credito Emiliano SpA, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza;
- 5) di non essere legato agli Amministratori delle società sottoposte a comune controllo con Credito Emiliano SpA, ovvero al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società sottoposte a comune controllo con Credito Emiliano SpA, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza.

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized name.


- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.


(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto si impegna inoltre a far immediatamente conoscere al Consiglio di Amministrazione della società l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle situazioni di cui ai precedenti punti.





AUTENTICA DI FIRMA

Io sottoscritto Dott. GIANLUIGI MARTINI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, con sede in Reggiolo

CERTIFICO

vera ed autografa la firma di cui al foglio allegato, apposta in mia presenza, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane con il mio consenso dal

Comparsente, della cui identità personale e qualifica, io Notaio sono certo, da:

- SCALABRINI TIZIANO nato a Scandiano (RE) il 18 (diciotto) marzo 1956 (mille-novecentocinquantasei) e residente a Reggio nell'Emilia in Via G. Sirotti n.8 da me ammonito sulle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi della normativa vigente- art. 86 D.P.R. 445/2000.

Reggio Emilia, Via Emilia S.Pietro n. 4, li 13 (tredici) aprile 2010 (duemiladieci).

